

| |
|------------------------------|
| Ufficio educazione speciale |
| Per. 1 - OTT. 2012 |
| Inviato a: USLO / UIM / UIMS |
| H: 08.10.2012 |

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge sulla pedagogia speciale e nel suo Regolamento;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate e relativi allegati del 24 agosto 1994, stato del 23 maggio 2000;

considerata la necessità di garantire una scolarizzazione adeguata agli allievi dislessici, disortografici e discalculici;

sentite la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;

su proposta dell'Ufficio della pedagogia speciale,

risolve:

1. Per gli allievi che presentano una forma di dislessia e/o disortografia e/o discalculia secondo i parametri diagnostici internazionali e riconosciuti dal Responsabile cantonale per la logopedia, la scuola permette di ricorrere ad alcune misure pedagogiche di base sia per seguire le lezioni sia per lo svolgimento di prove di verifica.
2. Dopo la valutazione di ogni specifica situazione, compatibilmente con le leggi ed i regolamenti vigenti in ogni ordine e grado di scuola e nell'ambito di un progetto pedagogico, possono essere attuati uno o più dei seguenti interventi:
 - limitare gli appunti e permettere di fotocopiare quelli dei compagni;
 - concedere tempi più lunghi per le verifiche;
 - consegnare i compiti per iscritto (se possibile sotto forma elettronica) e formularli anche a voce;
 - permettere nel corso del lavoro scolastico di effettuare delle brevi pause e di svolgere gli esercizi e le verifiche in aula separata.
3. In casi di comprovata necessità, dopo l'applicazione degli interventi sopramenzionati, può essere autorizzata l'utilizzazione dei seguenti strumenti compensativi:
 - uso di sintesi vocali;
 - videoscrittura con correttore ortografico;
 - dizionario elettronico;
 - uso di mezzi compensativi: tabelle, calcolatrice, registratore, penna digitale.

4. L'uso della penna digitale sottostà alla seguente regolamentazione:
- a. Condizioni di utilizzazione:
 - Informazione puntuale al momento dell'uso della funzione di registrazione ai docenti e agli allievi
 - Uso strettamente personale e solo per scopi pedagogici
 - Proibizione della diffusione delle registrazioni a terzi
 - Cancellazione al più tardi entro la fine dell'anno scolastico in cui è stata effettuata la registrazione
 - b. L'utilizzatore, rispettivamente la persona che ne esercita l'autorità parentale, vigila e si assume la responsabilità del rispetto delle regole stabilite e di un eventuale uso scorretto della penna digitale.
 - c. In caso di uso scorretto o abusivo l'autorizzazione alla penna digitale potrà essere annullata.
 - d. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio della pedagogia speciale e comunicata agli interessati.
5. Inoltre possono essere adottate le seguenti ulteriori misure pedagogiche sempre compatibilmente all'ordine e al grado scolastico:
- sostituzione delle verifiche scritte con quelle orali;
 - riduzione della lunghezza delle prove (valutazione differenziata);
 - esonero dalle lingue straniere.
6. I provvedimenti di cui ai punti 2, 3 e 5 sono di competenza della Direzione della scuola, sentiti i docenti interessati, con l'accordo dell'Ufficio della pedagogia speciale. Il provvedimento di cui al punto 4 è di competenza dell'Ufficio della pedagogia speciale
7. Per ogni singolo allievo l'Ufficio pedagogia speciale emette una decisione formale.
8. La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale possono contribuire finanziariamente all'acquisto di mezzi e supporti didattici per favorire la frequenza scolastica degli allievi che presentano forme di dislessia e/o disortografia e/o discalculia accertate dal Responsabile cantonale della logopedia coerentemente ai disposti del pto 1 della presente decisione. Gli importi sono a carico della voce contabile 442 310079.
Per i contributi riconosciuti agli studenti delle scuole professionali la Divisione della formazione professionale provvede a trasferire di volta in volta l'importo riconosciuto alla voce contabile 442 310079 .
Eventuali sostituzioni o riparazioni non sono assunte dal Cantone.
9. La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 11.731 del 16 dicembre 2011 della Divisione della scuola.
10. Comunicazione a: Direzione DECS, Divisione della scuola e Divisione della formazione professionale e per il loro tramite a tutti gli interessati, Ufficio della pedagogia speciale.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore

Manuele Bertoli

Il Direttore della
Divisione della scuola

Diego Erba